

Regolamento per l'istituzione e l'elezione della Consulta degli stranieri

Approvato con Delibera di Consiglio n. 51 del 07.07.2006

PARTE PRIMA – Disposizioni generali

Articolo 1 Istituzione della Consulta

1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 42 dello Statuto Comunale è istituita la Consulta degli Stranieri o apolidi residenti nel Comune di Potenza, allo scopo di favorirne la partecipazione alla vita pubblica.
2. La Consulta è eletta a suffragio universale con voto libero e segreto dai cittadini extracomunitari o apolidi, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

Articolo 2 Finalità

1. La Consulta è organismo di rappresentanza democratica degli stranieri nella Città di Potenza. Essa è organismo consultivo del Consiglio e della Giunta Comunali ed è uno degli strumenti attraverso il quale il Consiglio e la Giunta sono informati delle condizioni e delle problematiche delle comunità straniere, nonché delle opinioni dei cittadini stranieri sulle questioni che riguardano l'amministrazione del territorio comunale.
2. La Consulta è organismo di supporto per l'esercizio dei diritti da parte degli stranieri residenti nel Comune, singoli o associati, compresi i diritti di partecipazione, di accesso e di informazione, a loro riconosciuti dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
3. La Consulta è punto di riferimento per le attività di informazione, di aggregazione e di confronto sulle problematiche connesse alla presenza degli stranieri nel Comune di Potenza, relativamente agli aspetti dell'istruzione, del lavoro, della cultura, del tempo libero, della salute e dei servizi. A tale scopo di favorisce il dialogo e l'integrazione tra le diverse culture e la prevenzione di tutte le forme di xenofobia, razzismo, prevaricazione, violenza, per l'affermazione dei diritti della persona umana.

Articolo 3 Sede

Il Comune garantisce alla Consulta l'utilizzo dei locali della Città dei Colori dove potrà svolgere normalmente la propria attività.

Articolo 4 Mezzi e risorse finanziarie

1. La Consulta si avvale di norma, per il suo funzionamento, di personale volontario e delle attrezzature fornite dall'Amministrazione Comunale.
2. Il Bilancio annuale del Comune prevede le risorse necessarie al funzionamento della Consulta.

Articolo 5 Composizione

La Consulta è composta da 9 membri, compreso il Presidente.

Articolo 6 Competenze

1. La consulta viene ascoltata in occasione della predisposizione del Bilancio di Previsione, di atti di indirizzo di particolare interesse sociale, di provvedimenti che acquisiscono, di norma, parere preventivo dalla Consulta sulle iniziative che investono gli immigrati.
2. La Consulta promuove dibattiti ed incontri per agevolare il dialogo tra cittadini, associazioni e istituzioni pubbliche e private presenti nel territorio, fornisce consulenza alle associazioni di stranieri per redigere e sviluppare progetti per i quali siano richiesti contributi al Comune.
3. La Consulta persegue le proprie finalità di cui all'art.2 attraverso le seguenti competenze:
 - a) esprime pareri su tutto ciò che riguarda la vita amministrativa della città;
 - b) propone al Consiglio e alla Giunta comunali, nel rispetto delle forme previste dalla legge e dai regolamenti, l'adozione di atti o programmi ritenuti dalla stessa di interesse pubblico;
 - c) promuove iniziative pubbliche aventi ad oggetto il tema dell'integrazione, quali seminari, dibattiti, forum ed incontri simili.

Articolo 7 Partecipazione alle attività del Comune

Il Presidente della Consulta partecipa alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari secondo le modalità previste dallo Statuto Comunale.

Articolo 8 Insediamento e scioglimento

1. La Consulta si insedia nelle sue funzioni immediatamente dopo la proclamazione degli eletti da parte della Commissione Elettorale, di cui all'art. 8 del presente Regolamento e resta in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. La prima seduta della Consulta è convocata dal componente che ha ottenuto il maggiore numero di voti (Componente anziano) che la presiede fino alla elezione del Presidente.
3. Le elezioni della nuova Consulta si tengono di norma entro tre mesi dalla data di insediamento del nuovo Consiglio Comunale.
4. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, procede allo scioglimento della Consulta nel caso in cui il numero dei componenti, per qualsiasi causa, si sia ridotto della metà e dovrà procedersi a nuove elezioni entro 90 giorni.

Articolo 9

Sostituzione dei membri

1. Si considera decaduto il membro della Consulta che perda uno dei requisiti di cui al successivo articolo 15.
2. In caso di dimissioni, decadenza, decesso di un membro della Consulta, si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti nella lista appartenente al medesimo continente del componente da sostituire. Altrimenti dal candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza a prescindere dal continente di appartenenza.

Articolo 10

Presidente

1. Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dalla Consulta nella prima seduta, a maggioranza dei due terzi dei componenti. Se dopo tre votazioni non viene raggiunta la maggioranza richiesta, è sufficiente la maggioranza dei componenti.
2. È specifico compito del Presidente curare l'attuazione delle deliberazioni della Consulta.
3. In caso di impedimento o assenza, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente e, in caso di impedimento o assenza anche di quest'ultimo, dal Componente Anziano.
4. Il Presidente rappresenta la Consulta, formula, sentito l'Ufficio di Presidenza, l'Ordine del Giorno e convoca e presiede le riunioni.

Articolo 11

Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza:

- a) è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un componente che assume le funzioni di Segretario, eletti dalla Consulta stessa;
- b) è eletto nella prima seduta, subito dopo l'elezione del Presidente, e con le stesse modalità;
- c) approva l'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze della Consulta e svolge tutte le altre funzioni previste dal Regolamento interno.

Articolo 12

Sedute

1. Le sedute della Consulta sono:
 - a) valide se è presente la maggioranza dei componenti;
 - b) pubbliche;
2. L'Ordine del giorno con i punti in discussione e le successive deliberazioni sono trasmesse per conoscenza al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed ai Capigruppo Consiliari.

Articolo 13

Regolamento interno

1. La Consulta deve dotarsi di un proprio Regolamento interno di organizzazione che non può in alcun modo contrastare con il presente Regolamento, con la Legge, con lo Statuto Comunale, con i Regolamenti Comunali e con i principi ispiratori dell'azione amministrativa.
2. Il regolamento della Consulta diventa efficace dopo l'approvazione del Consiglio Comunale.

PARTE SECONDA – Elezioni

Articolo 14

Requisiti degli elettori

1. Sono elettori della Consulta i cittadini extracomunitari o apolide che compiono il sedicesimo anno di età il giorno fissato per le elezioni e sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza di un paese extracomunitario o "status" di apolide;
 - b) carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno, valido o in corso di rinnovo;
 - c) iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del Comune di Potenza.
2. Sono altresì elettori della Consulta quei cittadini extracomunitari che in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) dimostrino di vivere, lavorare, studiare o soggiornare nel territorio comunale in maniera continuativa ex art. 42, capoverso II dello Statuto del Comune di Potenza. In tal caso gli stessi, per esercitare il diritto di voto, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio Elettorale di cui al successivo art. 18 del presente Regolamento.
3. Non sono elettori:
 - a) coloro che sono sottoposti a misure per le quali è prevista la cancellazione dalle liste elettorali dei cittadini italiani (articolo 2 del DPR. 30 marzo 1967, n. 223).
 - b) coloro nei cui confronti è stato emesso decreto di espulsione.

Articolo 15

Requisiti di eleggibilità

1. Sono eleggibili nella consulta gli stranieri titolari del diritto di elettorato attivo ai sensi del precedente articolo 14 e che non si trovano nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i Consiglieri Comunali.
2. Nella lista dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato, di norma, in misura superiore ai due terzi.

Articolo 16

Indizione delle elezioni

1. Il Sindaco indice le elezioni con proprio atto e, contestualmente, nomina la Commissione elettorale. Nello stesso atto determina:
 - a) la data delle consultazioni;
 - b) l'ubicazione dei seggi elettorali.

2. Delle elezioni è data adeguata pubblicità e tempestiva informazione ai cittadini interessati con ogni mezzo idoneo. Ove, possibile, oltre che in italiano, tali comunicazioni devono essere redatte anche in inglese, francese ed arabo.
3. Ogni candidato ha diritto a svolgere la propria campagna elettorale affiggendo i manifesti negli spazi messi a disposizione del Comune.

Articolo 17 **Liste elettorali**

1. L'elezione dei componenti della Consulta avviene sulla base di un'unica lista elettorale, nella quale deve essere rappresentato, possibilmente, ogni continente i cui cittadini sono residenti nel Comune.
2. Le candidature devono essere presentate presso l'ufficio elettorale del Comune, entro e non oltre le ore 12.00 del ventesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni.
3. La lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 9.
4. Per ogni candidato si deve, necessariamente, indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.
5. I candidati sono elencati nella lista, raggruppati per continenti, secondo l'ordine del sorteggio effettuato dalla Commissione Elettorale.
6. Ogni candidato, in uno all'accettazione della candidatura, deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 1, e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui allo stesso articolo 14, comma 3.
7. La mancata dichiarazione comporta la cancellazione dalla lista.

Articolo 18 **Commissione elettorale**

1. La Commissione Elettorale è formata dai seguenti membri o loro delegati:
 - a) Sindaco o Assessore con delega all'immigrazione, che la presiede;
 - b) tre Consiglieri Comunali di cui uno in rappresentanza delle opposizioni;
 - c) Responsabile dei Servizi Elettorali.
2. Un impiegato dell'Ufficio elettorale del comune assume le funzioni di segretario.
3. La Commissione elettorale:
 - a) forma le liste degli aventi diritto al voto, procedendo all'estrazione dall'anagrafe della popolazione dei nominativi di cui al precedente articolo 14;
 - b) verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle candidature;
 - c) procede ai controlli delle dichiarazioni di accettazione delle candidature;
 - d) decide, inappellabilmente, sui ricorsi presentati in materia di candidature e sulle operazioni di votazione;
 - e) raccoglie i dati provenienti dal seggio elettorale e proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.
4. Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide qualora siano presenti almeno due terzi dei componenti.
5. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti assegnati.
6. Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione. A fronte dei ricorsi, la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

Articolo 19

Scheda elettorale e liste degli elettori

1. L'Ufficio Elettorale predispone le schede elettorali, le liste degli elettori ed i modelli dei verbali delle operazioni di seggio.
2. La scheda elettorale reca i nomi dei candidati secondo l'ordine del sorteggio di cui all'articolo 17.

Articolo 20

Sezioni elettorali

1. In ogni sezione elettorale non possono essere iscritti più di 800 elettori.
2. Il seggio elettorale si compone di un Presidente, di tre scrutatori e di un segretario nominato dal Presidente.
3. Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti almeno 3 componenti. I componenti del seggio sono nominati con atto del Presidente della Commissione Elettorale.

Articolo 21

Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto per le elezioni dei membri del Consiglio si svolgono nell'arco di una sola domenica, dalle ore 8.00 alle ore 21.00.
2. Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti di un valido documento di riconoscimento.
3. Si possono esprimere due preferenze barrando il riquadro relativo al candidato prescelto.
4. La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore o dell'elettore.
5. Lo scrutinio inizia dopo la conclusione delle operazioni di voto.

Articolo 22

Proclamazione degli eletti

1. Spetta alla Commissione Elettorale, provvedere alla proclamazione degli eletti. A tal fine la Commissione, entro il giorno successivo al ricevimento dei verbali delle operazioni elettorali, prima di tutto, procede alla verifica del numero dei votanti, indi conteggia le preferenze di ogni singolo candidato:
2. Risulteranno eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di preferenze fino alla concorrenza dei seggi spettanti ad ogni singolo continente. In caso di parità di voti di preferenza il seggio spetta al candidato anagraficamente più anziano.
3. I seggi spettanti ad ogni continente sono i seguenti:
 - a) 3 all'Africa, di cui almeno due di diversa nazionalità;
 - b) 3 all'Europa, di cui almeno due di diversa nazionalità;
 - c) 2 all'Asia, di diversa nazionalità;
 - d) 1 agli altri continenti.

Nel caso in cui i seggi spettanti, come indicato al comma 3, non vengono assegnati, gli stessi sono attribuiti ai rappresentanti degli altri a cominciare da quello che ha ottenuto più voti. L'elezione della Consulta è valida se il numero dei votanti rappresenta almeno il 20% degli aventi diritto. Nel caso contrario l'elezione è nulla e le nuove elezioni saranno convocate nei sessanta giorni successivi alla dichiarazione di nullità.

PARTE TERZA – Disposizione finale

Articolo 23 **Norme finali**

1. Il Sindaco provvede ad indire le elezioni della Consulta entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio Comunale.
2. Tutti i termini previsti dal presente Regolamento sono perentori e l'inosservanza prevede la nullità delle operazioni.
3. Tutte le cariche nell'ambito degli organismi della Consulta non danno luogo ad alcun compenso.
4. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio Comunale di propria iniziativa o su proposta approvata a maggioranza dei componenti della Consulta degli stranieri.